

Regolamento di ammissione

Art. 1

L'Archivio storico dell'Istituto nazionale di statistica è a disposizione, previa richiesta di appuntamento, degli studiosi italiani e stranieri non sottoposti a provvedimenti di esclusione dalle sale di studio di archivi e biblioteche italiane al pubblico.

Art. 2

La consultabilità dei documenti conservati è regolata dalla vigente normativa nazionale.

Tutti i documenti sono liberamente consultabili, eccetto quelli riservati relativi alla politica estera o interna dello stato prodotti da meno di cinquant'anni, e quelli riferiti a situazioni personali e private prodotti da meno di settanta anni.

Per motivi di tutela del patrimonio archivistico è escluso dalla consultazione il materiale d'archivio non presente negli inventari.

Art. 3

Sono ammessi alla consultazione ricercatori e studiosi (utenti) che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Al momento dell'ingresso, l'utente - presa visione del presente regolamento - deve esibire un documento d'identità valido e compilare un modulo dove indicare: generalità, recapito, titolo di studio, professione, oggetto e motivazione della ricerca. Il suddetto modulo deve essere compilato per ogni nuova ricerca.

Art. 4

I documenti sono consultabili esclusivamente su prenotazione, dal lunedì al venerdì, in orario da concordare. La sala studio dell'Archivio è chiusa al pubblico, di norma, nel mese di agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio. Per esigenze d'ufficio possono essere fissati ulteriori periodi di chiusura.

Art. 5

Il personale addetto è a disposizione dell'utenza per fornire la necessaria assistenza alla ricerca, anche in modalità telematica e telefonica.

Art. 6

L'utente non può introdurre nella sala di consultazione ombrelli, borse, contenitori e qualsiasi altro oggetto ritenuto non idoneo dal personale. È possibile, altresì, introdurre ed utilizzare computer portatili, telefoni personali, macchine fotografiche e simili, ma è obbligatorio darne comunicazione preventiva al personale addetto, dato che la riproduzione fotografica di documenti può essere vietata ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di tutela dei beni culturali e riservatezza e quando pregiudichi lo stato di conservazione delle risorse consultate.

Art. 7

L'utente è tenuto a rispettare l'ordine e l'integrità delle carte e dei documenti in consultazione. L'eventuale presunto disordine pregresso o danni rilevati alla consegna devono essere immediatamente segnalati al personale.

Durante la consultazione dei documenti è inoltre severamente vietato:

- usare penne stilografiche o ad inchiostro;
- scrivere o prendere appunti appoggiando fogli o quaderni sopra i documenti;
- apporre segni o numerazioni sulle carte (anche a matita);
- alterare l'ordine delle carte e degli inserti;
- scambiare il materiale archivistico senza autorizzazione;
- introdurre in sala studio cibi e bevande.

Art. 8

L'utente non può tenere aperto più di un fascicolo per volta. Nel caso di registri, al cui interno non vi siano carte sciolte, il limite non è valido. L'utente, qualora lo ritenga necessario, può fare richiesta per la consultazione di più unità archivistiche in contemporanea al responsabile dell'Archivio, che si riserva di accettarla.

Art. 9

Nel caso in cui l'utente debba consultare per più giorni la stessa unità archivistica, questa può essere lasciata in deposito. Un'unità in deposito non consultata per più di sette giorni viene ricollocata in archivio.

Art. 10

Il testo di documenti conservati presso l'Archivio storico può essere trascritto e pubblicato, anche integralmente, citando la fonte sulla base della sua collocazione inventariale.

Ricercatori e studiosi che, in seguito alle ricerche effettuate, producano uno studio o una pubblicazione, compresa la tesi di laurea, si impegnano a consegnarne una copia all'Archivio, oltre che a citare la fonte sulla base della collocazione inventariale dei documenti consultati.

Art. 11

Il materiale archivistico è escluso dal prestito, fatta eccezione il trasferimento temporaneo di documentazione per manifestazioni culturali o mostre, in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

Art. 12

Ricercatori e studiosi sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento, oltre a rispettare il silenzio e a maneggiare il materiale archivistico con ogni possibile cautela.

Per motivi di comprovata necessità o per inosservanza delle norme stabilite dal presente regolamento, il responsabile dell'Archivio storico può negare, sospendere o revocare l'autorizzazione alla consultazione.

Coloro che dovessero rendersi colpevoli di sottrazione, danneggiamenti o altri comportamenti illegali saranno deferiti all'Autorità giudiziaria.